

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1970

(27^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole medie e negli istituti medi di secondo grado » (618)
(*D'iniziativa dei senatori Bloise ed altri*) (1):

PRESIDENTE	Pag. 486, 489, 492, 493, 495, 496
ARNONE	492, 495
BERTOLA	491
BLOISE	487, 495
CARRARO	490
DINARO	488, 489, 492, 494, 496
FALCUCCI Franca	490
LIMONI	492, 495
PAPA	489, 490, 493, 494, 495
PELLICANÒ	488, 495
PIOVANO	492
ROMANO	487, 490
ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	491, 492, 495, 496
SPIGAROLI, relatore	486, 491, 493, 494, 495, 496

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti di istruzione dell'ordine secondario ».

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Indennità da corrispondere al personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica durante il periodo degli esami di maturità e di licenza della scuola media » (1122):

PRESIDENTE	Pag. 497, 498, 499, 500
BLOISE	499
DINARO	498
LIMONI	498, 499
ROMANO	498, 499
ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	499
SPIGAROLI, relatore	497, 499

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Arnone, Baldini, Bertola, Bloise, Bonazzola Ruhl Valeria, Carraro, Castellaccio, Codignola, De Zan, Dinaro, Falcucci Franca, Farneti Ariella, Giardina, La Rosa, Limoni, Papa, Pellicano', Piovano, Premoli, Renda, Romano, Russo, Smurra, Sotgiu e Spigaroli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Antonicelli e Cas-

sano sono sostituiti rispettivamente dai senatori Ossicini e Burtulo.

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Romita.

FARNETI ARIELLA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bloise ed altri: « Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole medie e negli istituti medi di secondo grado » (618)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bloise, Spigaroli, Arnone, Bardi, Castellaccio e Celidonio: « Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole medie e negli istituti medi di secondo grado ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

SPIGAROLI, relatore. Richiamerò brevemente i termini essenziali del provvedimento in discussione, che è già stato esaminato in modo approfondito in sede referente il 14 gennaio e il 29 aprile ed emendato nella stessa sede in diversi punti.

Il disegno di legge si propone di dare una chiara ed inequivocabile interpretazione alla legge 4 ottobre 1966, n. 849, nella parte in cui questa si occupa degli incarichi di presidenza nelle scuole medie e negli istituti secondari di secondo grado. Come i colleghi ricorderanno, la legge numero 849 aveva soprattutto lo scopo di sistemare un certo numero di professori risultati idonei nel concorso al posto di preside nelle scuole secondarie di primo grado, e soltanto marginalmente si occupava (nell'articolo 2) del problema degli incarichi di presidenza. Inoltre, l'articolo contenente tale norma è risultato poco chiaro e, quindi, passibile di una duplice interpretazione. Ne ricordo il testo: « A modifica ed a integrazione del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, l'incarico di presidenza negli istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado è conferito

con precedenza assoluta ai professori inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi a presidi per gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado ».

Effettivamente, dalla dizione si potrebbe ritenere o che la precedenza debba essere garantita a coloro che nell'ambito di un determinato istituto risultino in possesso dell'idoneità alla presidenza; oppure, in senso più lato, che in ogni caso la precedenza per l'incarico a preside debba essere data a chi è in possesso di tale idoneità anche se lo stesso non appartiene all'istituto privo di preside. L'Amministrazione si è pronunciata per la prima ipotesi e con la circolare n. 305 del 16 agosto 1967 ha impartito disposizioni perchè si desse la precedenza, nell'ambito dei singoli istituti, a chi era in possesso dell'idoneità alla presidenza, salvo a conferire l'incarico a professore non in possesso della detta idoneità qualora nell'ambito della singola scuola nessuno avesse avuto il titolo richiesto. Tale soluzione ha evidentemente creato un notevole, giustificato malcontento fra i professori inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi a preside, ma non se ne può far carico all'Amministrazione visto che la norma consentiva l'anzidetta duplice interpretazione.

Proprio per eliminare ogni incertezza ed ambiguità, il disegno di legge in esame stabilisce che in ogni caso la precedenza deve essere data a coloro che risultano inclusi nelle graduatorie provinciali di merito, anche se non appartengono all'istituto rimasto privo di preside. Naturalmente le apposite graduatorie sono distintamente formate per i vari tipi di presidenza da conferire.

Gli articoli del disegno di legge sono già stati approvati dalla nostra Commissione in sede referente e pertanto non mi dilungherò sul loro contenuto.

Con l'articolo 1 si stabilisce che gli incarichi di presidenza sono conferiti annualmente dal provveditore agli studi in base ad apposite graduatorie provinciali. L'articolo 2 precisa i requisiti di cui devono essere in possesso coloro che vengono iscritti nelle suddette graduatorie, delle quali possono far parte — a certe condizioni — anche i professori che non abbiano conseguito l'idoneità alla presidenza. È chiaro che se nella pro-

vincia gli aspiranti all'incarico di presidenza in possesso dell'idoneità non sono in numero pari alle esigenze del momento, gli incarichi andranno conferiti a professori che, pur privi di tale titolo, siano in possesso dell'anzianità di servizio richiesta per partecipare al concorso, anzianità che è di sette anni per la scuola secondaria superiore e di cinque anni per la scuola secondaria di primo grado.

Lo stesso articolo precisa che il regolamento per la fissazione del punteggio e degli altri titoli deve essere emanato entro due mesi dall'entrata in vigore del provvedimento. L'articolo 3 stabilisce, infine, le modalità da seguire qualora la vacanza sia inferiore ad un anno, modalità che rispondono ad un criterio di efficienza organizzativa al fine di non creare gravi situazioni di imbarazzo nell'ambito degli istituti.

Ritengo che il provvedimento sia opportuno — e per questo mi sono dichiarato favorevole alla sua approvazione in sede referente, come mi dichiaro favorevole in questa sede — anche in relazione al numero di professori oggi inclusi nelle graduatorie di merito a seguito dell'espletamento degli ultimi concorsi riguardanti le scuole secondarie del ramo dell'istruzione tecnica e dell'istruzione classica. L'utilizzazione di tali elementi, che hanno dato prova — almeno secondo gli strumenti di accertamento in nostro possesso — di saper reggere con efficienza un istituto, rappresenterà senz'altro un contributo al miglior funzionamento della scuola.

R O M A N O . Onorevole Presidente, noi siamo contrari al testo accolto dalla Commissione in sede referente, sede nella quale già esprimemmo le ragioni delle nostre riserve. Il provvedimento mira alla razionalizzazione di un sistema ampiamente criticato in tutti gli ambienti scolastici italiani: quello della designazione del preside incaricato da parte del provveditore agli studi.

Non v'è dubbio che l'istituto della presidenza sia oggi in crisi, anche perchè purtroppo il preside, anzichè assolvere alla funzione di direzione didattica dell'istituto, è diventato un burocrate della scuola. Nelle future riforme si dovrà pertanto prevedere una forma di direzione pedagogico-didattica

che esoneri completamente il capo di istituto da tutte quelle attribuzioni amministrative che oggi gli sono devolute e che lo distraggono dai suoi veri compiti. Per arrivare a tanto, è però necessario che il preside abbia un legame assai solido col corpo insegnante, del quale deve evidentemente far parte.

Ne deriva che si deve ritenere ormai superato l'attuale sistema di concorso, il quale non rappresenta altro che la ratifica di situazioni già precedentemente create nella scuola sulla base di scelte discrezionali fatte dai provveditori agli studi. A nostro giudizio, il modo migliore per affrontare il problema della democratizzazione dell'istituto della presidenza, e per ottenere una maggiore comprensione fra preside e corpo insegnante, è adottare il principio elettivo, quale premessa di un democratico rinnovamento di tutto il settore.

È indubitabile che una simile soluzione non possa essere vista che in prospettiva. Per il momento, però, noi riteniamo che almeno quando venga a mancare per qualsiasi motivo il capo di istituto, debba essere il corpo insegnante ad eleggere nel proprio seno il preside incaricato, come del resto già avviene per la scelta dei rettori nelle università. D'altra parte, il sistema proposto dal senatore Bloise è ancora più assurdo di quello precedentemente seguito della designazione pura e semplice da parte dei provveditori agli studi.

Per avere la capacità di ricoprire la carica di capo di istituto, infatti, non basta un certo numero di anni di insegnamento con determinate qualifiche (e sappiamo tutti come vengono concesse): il preside deve raccogliere in sè qualità che non possono essere attribuite sulla base di un punteggio, ma che devono essergli democraticamente riconosciute dal corpo docente. Si tratta, dunque, di credere negli insegnanti, di dar loro quella stessa fiducia che nelle università è attribuita ai docenti, i quali periodicamente eleggono il rettore nel proprio seno.

B L O I S E . È indubbio che il problema prospettato dal senatore Romano riveste grandissima importanza, ma è altrettanto indubbio che esso supera di gran lunga i fini che si propone il disegno di legge, che inten-

de solo razionalizzare, all'interno del sistema vigente, la nomina dei presidi incaricati. Questo non significa respingere il discorso del senatore Romano, che rimane invece aperto: è infatti il problema della democratizzazione della scuola italiana, che però non si può risolvere con la semplice introduzione del principio elettivo per la scelta del preside incaricato, settorialmente, ma nel quadro della riforma generale della fascia secondaria della scuola, riforma che, anche secondo quanto dichiarato dal Ministro della pubblica istruzione, dovremmo poter affrontare presto.

Mi permetto quindi di raccomandare agli onorevoli colleghi di proseguire nell'esame del testo predisposto in sede referente, che tende (ripeto) soltanto a razionalizzare la nomina dei presidi incaricati certo non peggiorando — come, invece, è stato sostenuto — l'attuale situazione. Il disegno di legge offre, infatti, ben maggiori garanzie a tutti coloro che aspirano all'incarico e rappresenta, quindi, un notevole passo in avanti.

D I N A R O . La razionalizzazione delle nomine a capo d'istituto prevista nel disegno di legge sottrae, a mio avviso, ai provveditori quella discrezionalità che il senatore Romano ha dichiarato, e giustamente, di paventare. Non ho difficoltà, in proposito, a dichiarare che anch'io ritengo sia opportuno sottrarre ai provveditori questo potere discrezionale; ma, precisato questo, mi debbo dichiarare nettamente contrario all'orientamento proposto dal senatore Romano e favorevole al testo predisposto in sede referente, che elimina il potere discrezionale dei provveditori nel campo delle nomine dei presidi incaricati.

Il senatore Romano ha anche manifestato la preoccupazione che la nomina a capo d'istituto non diverrebbe che la risultante di un certo numero di anni di servizio. Ma anche a questa preoccupazione — più che legittima — mi pare ponga chiaramente rimedio il disegno di legge al nostro esame in quanto gli anni di servizio contano unicamente quale requisito di anzianità richiesto per la partecipazione al concorso: per gli insegnanti delle due categorie di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1, passati al vaglio di una

commissione che li ha ritenuti idonei, la preoccupazione manifestata dal senatore Romano in ordine alla sola valutazione dell'anzianità non ha, quindi, ragione di sussistere. Anche nel caso di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo, la preoccupazione non ha luogo di sussistere, in quanto il disegno di legge recita testualmente così: « professori di ruolo che abbiano i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di preside nelle scuole o negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico aspirano ». Rimane un terzo caso, quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 — vacanza nel corso dell'anno scolastico — ove manchino nella scuola interessata iscritti nella graduatoria provinciale; ma l'ipotesi è del tutto marginale.

Concludendo, mi pare che le preoccupazioni manifestate dal senatore Romano non abbiano ragione di sussistere. Per quanto riguarda l'introduzione del sistema elettivo di nomina dell'incaricato, concordo con quanto già detto dal senatore Bloise: è un discorso che esula dall'argomento specifico che stiamo trattando e che dovrà essere affrontato in sede di dibattito sulla riforma della scuola secondaria.

P E L L I C A N O ' . Non vi sono valide ragioni per rinviare ancora una volta a quando esamineremo la riforma generale un provvedimento di democratizzazione di un settore della scuola italiana. Siamo già in enorme ritardo. Tutti siamo convinti che la scuola italiana, di ogni ordine e grado, è in crisi. Di tutto questo abbiamo già parlato infinite volte e non è il caso di soffermarsi ancora sull'argomento. E questa crisi della scuola la si riscontra soprattutto nei suoi dirigenti. In merito vorrei ricordare che, nella scuola italiana, vi sono tre sistemi diversi di nominare il personale direttivo: nelle elementari abbiamo un concorso con due prove scritte e una orale; nella scuola secondaria solo un concorso-colloquio; nell'università il sistema elettivo. E non è il caso di soffermarsi ancora una volta a rilevare i difetti del concorso-colloquio attraverso il quale vengono nominati i presidi delle scuole medie: so per esperienza diretta che molti presidi sono stati nominati solo perchè godevano di certe protezioni politiche.

Si è sempre detto che la democratizzazione della scuola non può essere ritardata. Per quanto riguarda la scuola elementare, si è sostenuto, per esempio, che bisognava pervenire all'istituzione di un consiglio di direzione su base elettiva, ma non si è fatto nulla. È un'esperienza, questa, che io invece ho voluto fare sia da direttore che da ispettore ed è stata un'esperienza indubbiamente positiva, che mi ha dimostrato come la scuola abbia tutto da guadagnare da una vera democratizzazione. E se non si rovescia il metodo di nomina dei capi d'istituto, se non si instaura il sistema elettivo, non avremo mai nella scuola una vera democrazia.

Nella scuola media abbiamo poi un'altra contraddizione: il preside arriva alla nomina per concorso, mentre il vice preside viene scelto dai suoi colleghi.

Perchè non adottare dunque un unico principio valido per tutti i gradi dell'istruzione? Quella che ci si presenta oggi sarebbe una buona occasione per operare una scelta in tale direzione, sostituendo, per la nomina dei presidi incaricati, al principio dell'imposizione dall'alto, un'elezione democratica, cioè la nomina da parte degli stessi professori. Rimandando continuamente la soluzione dei problemi, noi diamo prova di non voler sollevare la scuola dalla situazione assai grave in cui è ormai caduta. La scuola, onorevoli colleghi, deve avere la sua democrazia: fino a quando non l'otterrà, la sua situazione si aggraverà sempre più.

P A P A . Non sono stato presente alla discussione in sede referente del disegno di legge, di cui ho preso visione soltanto questa mattina. Ebbene, debbo esprimere la mia sorpresa che il primo firmatario di un provvedimento con cui si attribuisce al provveditore agli studi il potere di conferire gli incarichi di presidenza sia proprio il senatore Bloise. Concordo con quanto or ora affermato dal collega Pellicanò e non posso non rilevare che il provvedimento tende ad aggravare l'ordinamento autoritario e burocratico oggi imperante nella scuola. Mi rendo conto che talvolta sono necessari provvedimenti parziali, ma anche per conferire serietà e credibilità al nostro lavoro essi debbono prospettare la trasformazione delle attuali con-

dizioni del settore, non consolidare una scuola oggi condannata dall'opinione pubblica, dai giovani, dai professori democratici.

P R E S I D E N T E . Ho l'impressione che il disegno di legge tenda a limitare proprio i poteri del provveditore agli studi.

D I N A R O . Li annulla addirittura!

P A P A . Noi dobbiamo tendere verso un'organizzazione democratica che annulli un ordinamento addirittura napoleonico, prefettizio, giacchè il ruolo del prefetto è qui rappresentato dal provveditore, il quale conferisce gli incarichi sia pure sulla base di una graduatoria. . .

D I N A R O . Il provveditore interviene soltanto sul piano della legittimità, per l'adozione formale del provvedimento di nomina.

P A P A . . . senza considerare che, per essere coerenti con la proposta in esame, ci si dovrebbe preoccupare anche di istituire, presso ogni provveditorato, un'apposita commissione per la valutazione dei titoli degli aspiranti.

Nella scuola, fra docenti e capo di istituto, deve costituirsi invece un diverso rapporto, sulla base soprattutto della funzione educativa del preside. Con il provvedimento in esame, noi consolidiamo e riconfermiamo soltanto la funzione burocratica del capo di istituto, la cui scelta viene affidata alla meccanica valutazione di un punteggio; senza considerare poi che, nonostante tutte le possibili graduatorie, interverranno i favoritismi, le pressioni, le sollecitazioni, come sempre è avvenuto.

Perchè, dunque, non affidare fin da questo momento la scelta al collegio dei professori, in attesa della riforma della scuola secondario superiore, di cui già si sarebbe dovuto discutere secondo l'impegno assunto lo scorso anno dall'allora ministro Ferrari - Aggradi? Fu in occasione della riforma degli istituti professionali che il Ministro ebbe a dire: ho qui pronta la proposta di riforma della scuola secondaria superiore. Ma da allora sono passati non già uno o due mesi, ma oltre un anno.

R O M A N O . Per la verità, l'impegno risale addirittura al 1962!

P A P A . Perchè dobbiamo ricorrere a un provvedimento parziale e non attenerci ad una visione di più largo respiro che offra fiducia agli uomini della scuola, a noi stessi nel nostro quotidiano lavoro? La responsabilità della direzione di un istituto non può essere basata su un punteggio: occorre aver riguardo alle qualità dell'uomo, democraticamente riconosciute dal collegio dei professori. Faccio pertanto appello ai colleghi di tutte le parti politiche perchè considerino la volontà elusiva rispetto al problema di fondo della riforma della scuola media superiore manifestata dal provvedimento in esame, solo apparentemente di poco conto.

Nel momento in cui stiamo discutendo la riforma dell'università, cerchiamo di offrire credibilità alla serietà del nostro impegno accettando la proposta, avanzata, a nome del Gruppo comunista, dal senatore Romano, che tende ad affidare al collegio dei professori il compito di eleggere nel proprio seno il preside incaricato.

C A R R A R O . Il disegno di legge che stiamo esaminando concerne la nomina del preside incaricato, cioè suppone una vacanza del titolare, il quale nell'ordinamento vigente assume quell'ufficio in base ad un concorso destinato all'accertamento anche di quelle conoscenze di carattere amministrativo e giuridico che sono necessarie per lo svolgimento della funzione. Nel nostro ordinamento il preside titolare è nominato sulla base di un concorso, non su base elettiva, e quindi non riesco a rendermi conto come il preside incaricato possa essere scelto mediante un metodo diametralmente diverso, elettivo, creando in tal modo una frattura nel sistema. Il senatore Bloise ha giustamente detto che il problema si pone per la funzione di preside comunque svolta, in maniera sia permanente sia temporanea: una discrasia nell'interno di una stessa funzione, quale deriverebbe dal mantenimento per il preside titolare, del sistema di nomina mediante concorso e dall'introduzione, per il solo incaricato, del sistema elettivo, sarebbe inopportuna. Il problema nell'università si pone in tut-

t'altri termini: sia il rettore che il preside di facoltà hanno funzioni temporanee. Il senatore Pellicanò ha già parlato della differenza del sistema di nomina dei rettori, dei presidi e dei direttori di scuola elementare e ha dichiarato che non sa proprio spiegarsene le ragioni. Ma un motivo c'è: le funzioni sono giuridicamente diverse. Per l'università, ad esempio, si prevede una temporaneità della funzione, mentre per gli istituti secondari l'*optimum*, allo stato attuale, è nella continuità della funzione. Si potrà senz'altro vedere se, anche per gli istituti di istruzione secondaria, sia più opportuna la temporaneità che non la continuità e, quindi, se non sia il caso di introdurre nella prossima riforma generale di questa fascia dell'istruzione il sistema dell'elettività; ma, allo stato attuale, la funzione di preside titolare è permanente e questa permanenza dell'ufficio ha delle ripercussioni nel sistema di nomina, sistema di nomina che non può essere ignorato quando si tratta anche degli incarichi. Sono pertanto nettamente contrario all'emendamento proposto dal senatore Romano.

F A L C U C C I F R A N C A . Premesso che, in linea di principio, sono tendenzialmente favorevole al criterio del preside eletto dal collegio dei professori, ma che allo stato condivido quanto esposto dal senatore Carraro, osservo che una considerazione pratica in questo momento impedisce di modificare il disegno di legge nel senso proposto dal senatore Romano: solo una situazione di stabilità del corpo insegnante potrebbe consentire la modifica proposta. E va rilevato che i presidi incaricati per lo più vengono nominati nelle scuole di nuova istituzione, cioè proprio in quelle scuole per le quali l'assegnazione degli insegnanti arriva in ritardo ed è suscettibile di continue modificazioni: dove, quindi, più acuta è la mancanza di quella stabilità del corpo docente che è la premessa necessaria per l'elezione del preside.

In sostanza ritengo intempestiva, oggi, in occasione della discussione di un disegno di legge che ha fini limitati, la proposta del senatore Romano, per la quale, inoltre, mancano le condizioni pratiche che ne renderebbero possibile l'attuazione.

B E R T O L A . Vorrei innanzitutto far notare che il disegno di legge non aumenta affatto i poteri dei provveditori agli studi, ma, anzi, rispetto alla situazione attuale, li diminuisce. Infatti, in base alle vigenti disposizioni, quando si verifica una vacanza, è il provveditore che nomina l'incaricato tra i professori, nell'ambito di quell'istituto, se tra essi vi è qualcuno che ha ottenuto l'idoneità al concorso per preside; oppure, in caso contrario, un idoneo esterno all'istituto o un professore nell'ambito dello stesso istituto anche se non ha ancora ottenuto l'idoneità al concorso. Come si vede, quindi, oggi i poteri discrezionali del provveditore sono molto ampi. Con il provvedimento in esame, invece — e non entro nel merito se sarà meglio o peggio — questi poteri discrezionali non sussisteranno più: al provveditore rimarrà soltanto un potere di controllo formale: per il resto, dovrà attenersi alla graduatoria. In sostanza, quindi, il disegno di legge regolamenta i poteri del provveditore, riducendoli.

Se il preside di un istituto secondario debba essere elettivo o nominato in base ad un concorso è problema che discuteremo a suo tempo. Prima, però, dovremmo comunque chiarire un punto: per esercitare la funzione di preside, sono necessarie conoscenze particolari, giuridiche, regolamentari, culturali, in ogni caso diverse da quelle richieste per il normale insegnamento? Se il preside debba essere o meno elettivo non è, invero, un problema che riguardi solo il fine di democratizzazione della scuola; esso tocca anche l'eventuale necessità di superiori conoscenze tecniche. Nell'ambito dell'università non sono state ritenute necessarie, queste ulteriori conoscenze; ed è per questo che i presidi di facoltà e i rettori vengono eletti. Nell'ambito della scuola elementare, invece, il problema è stato risolto in senso contrario, essendosi riconosciuta la necessità che i direttori didattici abbiano conoscenze culturali particolari.

S P I G A R O L I , *relatore*. Mi dichiaro decisamente contrario alla proposta illustrata dal senatore Romano per le molte ragioni che sono state già enunciate da altri onorevoli colleghi. Il disegno di legge non è

che un provvedimento di interpretazione, e si riferisce ad un problema marginale: non potrebbe quindi introdurre, senza creare gravissime discrasie, innovazioni come quella proposta.

Il modo come si debba nominare il preside è un problema di notevole importanza, certamente stimolante per tutti noi, ma, appunto per questo, non può che essere discusso nel contesto della riforma generale della scuola secondaria. In linea di principio personalmente non sono contrario al sistema elettivo del preside, tant'è che in sede di studio, in un convegno, mi sono fatto promotore di una proposta del genere (che ha tra l'altro raccolto il consenso dei convenuti). Il problema è presente alla nostra attenzione e, certo, per il raggiungimento di un'autentica gestione democratica della scuola, dovrà essere risolto nel modo migliore. Ma pensare a una soluzione del genere per una questione così modesta qual è quella della nomina dei presidi incaricati sembra davvero fuor di luogo.

Al senatore Papa desidero fare poi presente che il disegno di legge prevede, per la nomina dei presidi incaricati, un sistema assai più democratico di quello vigente, sottraendo in pratica questa designazione al potere discrezionale dei provveditori, che, in base a quanto disposto, assolveranno soltanto ad una funzione formale, notarile. Il disegno di legge rappresenta quindi un passo in avanti notevole anche sulla via della democratizzazione della scuola: e questa è una realtà incontrovertibile.

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo, quanto all'emendamento proposto dal senatore Romano, riconosce che in prospettiva è lecito pensare ad un sistema elettivo per la nomina del preside, ma ritiene che non possa essere un metodo corretto e produttivo inserire questa innovazione solo per un aspetto marginale. Il sistema attuale va modificato — e anche al più presto possibile — ma in una visione organica. E aggiungerò che, a mio parere, sarebbe controproducente, ai fini di coloro che sostengono la nomina elettiva dei presidi, attuarla in una situazione del tutto specifica e particolare come questa che

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)27^a SEDUTA (29 aprile 1970)

stiamo esaminando. Inoltre è perfettamente logico che il preside incaricato, che ha poteri analoghi a quelli del titolare, sia nominato con gli stessi criteri adottati per la nomina di quest'ultimo.

Non è pensabile che, nel caso dell'incaricato, si possa procedere con criteri diversi da quelli vigenti per la nomina del preside di ruolo.

In sostanza, poi, il sistema che il disegno di legge propone non innova molto rispetto al passato: già oggi il preside incaricato viene nominato, più o meno, sulla base di questi criteri. Molto dell'attuale potere discrezionale sarà invero sottratto al provveditore, con le graduatorie provinciali pubbliche. Quanto alle garanzie che queste offrono, poi, desidero sottolineare non solo il punto di vista degli aventi diritto, ma anche quello della scuola: le graduatorie sono formate per concorso, quindi non con una mera valutazione burocratica degli aspiranti, ma con una valutazione anche dei meriti e delle capacità.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, restando inteso che il testo base è quello accolto in sede referente.

Art. 1.

Gli incarichi di presidenza di durata annuale nelle scuole, negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, negli istituti tecnici e in quelli professionali sono conferiti, ogni anno, dal provveditore agli studi in base ad apposite graduatorie provinciali di merito distintamente formate per i vari tipi di presidenza da conferire.

I senatori Romano, Renda, Bonazzola Ruhl, Papa, Piovano, Pellicanò ed Ossicini hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo, l'approvazione del quale comporterà la soppressione dei successivi articoli:

« Quando, per qualsiasi motivo, in qualsiasi istituto secondario di primo o di secondo grado manchi il capo d'istituto, il colle-

gio dei professori si riunisce ad iniziativa del decano per eleggere nel suo seno il preside incaricato ».

Dell'emendamento, già illustrato in sede di discussione generale dal senatore Romano, si è ampiamente trattato. Se nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(Non è approvato).

ROMITA, sottosegretario di Stato per pubblica istruzione. Vorrei avere un chiarimento: si vuole che le graduatorie provinciali di merito in base alle quali verranno affidati gli incarichi siano distinte, una per le categorie di cui al punto a) dell'articolo 2 e l'altra per quella di cui al punto b), o si intende invece parlare di un'unica graduatoria?

PIOVANO. Mentre nell'articolo in esame ci atteniamo, se non erro, al principio che occorrono graduatorie distinte per ogni tipo d'istituto, con l'articolo 2, al punto a), si attribuisce ai presidi titolari di scuola media il diritto di essere iscritti nelle graduatorie degli istituti secondari superiori. Mi sembra che vi sia una contraddizione: o adottiamo il principio che, per essere nominati presidi di un certo tipo d'istituto, occorre provenire da quell'istituto — e allora va bene l'articolo 1 — o diciamo che è sufficiente essere presidi di un istituto per essere inclusi in graduatoria: e allora l'articolo 1 va emendato.

DINARO. Non mi sembra che la contraddizione di cui parla il senatore Piovano vi sia. I presidi di scuola media non vengono assegnati ad eventuali incarichi di presidenza solo perchè presidi di scuola media, ma in quanto aspiranti ad un altro tipo di presidenza ed in possesso dei relativi titoli.

ARNONE. Non vi sono dubbi che si tratta appunto di graduatorie che devono comprendere chi ha i titoli, secondo le norme in vigore, per partecipare ai concorsi per quel determinato tipo di istituto.

LIMONI. Vorrei sottolineare che le graduatorie per i candidati idonei sono distinte da quelle per i candidati che non han-

no partecipato a concorsi per preside. Queste ultime, in ordine all'assegnazione degli incarichi, vengono dopo le prime.

S P I G A R O L I, *relatore*. In merito al chiarimento richiesto dal rappresentante del Governo, anche a me sembra che la dizione dell'articolo non possa generare dubbi. Le graduatorie provinciali di merito, in base alle quali sono affidati gli incarichi di durata annuale, sono distinte: in una, avente logicamente priorità, verranno collocati i professori e i presidi titolari di scuola media compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi a capi d'istituto, mentre nell'altra saranno inseriti i professori in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di preside. Peraltro un chiarimento definitivo viene dall'articolo 3, dove, al primo comma, si dice che, nell'ambito di ciascuna graduatoria provinciale, non si dà luogo a nomine di aspiranti di cui alla lettera *b*) se prima non sarà stata esaurita la graduatoria degli aspiranti di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2.

Per quanto concerne, poi, l'obiezione del senatore Piovano, vorrei a mia volta confermare che i presidi titolari di scuola media non vengono inclusi nelle graduatorie degli aspiranti in virtù della loro qualifica di preside di scuola media, ma in quanto inclusi in graduatorie di concorsi a preside riguardanti la scuola secondaria superiore. Infatti, nel comma *a*) dell'articolo 2 è chiaramente detto che sia i professori che i presidi di scuola media debbono essere compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano.

P R E S I D E N T E. Nel testo accolto dalla Commissione in sede referente, mi pare vi sia un'omissione.

Presento pertanto il seguente emendamento, tendente ad aggiungere, dopo la parola « scuole », l'altra « medie ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

Nelle suddette graduatorie vengono iscritti a domanda le seguenti categorie di aspiranti residenti nella provincia o nelle province costituenti la regione:

a) professori e, relativamente agli istituti secondari di secondo grado, presidi titolari di scuola media, compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano;

b) professori di ruolo che abbiano i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di preside nelle scuole o negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano.

Gli aspiranti di cui alla lettera *a*) figureranno inclusi nella graduatoria provinciale con il punteggio pari al voto conseguito nel concorso a posti di preside e — nel caso di più di una partecipazione — con il punteggio più favorevole cui sarà aggiunta un'adeguata valutazione per ciascuna delle idoneità conseguite nei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano.

Con regolamento, da emanarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati, per la fissazione del punteggio complessivo, gli altri titoli valutabili degli aspiranti di cui alla suddetta lettera *a*), maturati dopo la partecipazione al concorso o all'ultimo concorso a posti di preside, nonchè la tabella di valutazione dei titoli stessi.

Il medesimo regolamento determina i titoli valutabili degli aspiranti di cui alla lettera *b*), nonchè la tabella di valutazione dei titoli stessi.

P A P A. Per gli incarichi di insegnamento la legge n. 282 del 1969 prevede che le operazioni di graduazione degli aspiranti siano affidate, non al provveditore agli studi (come sembrerebbe fare questo provvedimento), ma ad un'apposita commissione, da formarsi presso ogni provveditorato. Sembra che tale soluzione non possa essere abban-

donata e che anche per gli incarichi di presidenza la valutazione dei titoli e l'assegnazione dei punti, con la conseguente graduazione dei candidati, debbano esplicitamente essere affidate ad una apposita commissione

D I N A R O . Vorrei fare un'osservazione. Per i professori di ruolo di scuola media idonei o abilitati all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado è previsto il comando solo dopo la sistemazione di tutti gli idonei o abilitati specifici non di ruolo. Con il disegno di legge al nostro esame questo principio viene sovvertito, mentre, a mio avviso, andrebbe assolutamente confermato. Vedrei quindi l'opportunità di uno sdoppiamento della lettera *a*), nel senso che i presidi di ruolo di scuola media in possesso di abilitazione specifica, i quali aspirino a coprire un posto di preside incaricato in un istituto secondario di secondo grado, possano ottenere questo incarico solo in mancanza di professori di ruolo idonei alla presidenza negli istituti superiori. Ciò in analogia e per ragioni di omogeneità con quanto avviene per i professori di ruolo comandati negli istituti secondari di secondo grado. Questo criterio fu da noi già adottato nel giugno scorso, quando stabilimmo che i professori di ruolo di scuola media abilitati all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado potessero essere comandati in questi ultimi soltanto dopo l'avvenuta sistemazione di tutti gli abilitati o idonei non di ruolo. Nel disegno di legge in esame, questo criterio viene, invece, sovvertito.

Ritengo, pertanto, per ragioni di organicità che il disegno di legge debba stabilire *in primis* la nomina, sulla base di graduatorie di merito, degli insegnanti abilitati per la presidenza negli istituti di secondo grado; e soltanto in mancanza di questi, poi, la nomina anche dei presidi di ruolo della scuola media in possesso di idoneità specifica per quel tipo di istituto.

S P I G A R O L I , *relatore*. Sono di parere contrario a quello ora espresso dal senatore Dinaro. Non ci troviamo di fronte ad un diritto del professore idoneo per la presidenza della scuola secondaria. Il caso è analogo a quello in cui, per gli incarichi

di insegnamento, si trovano i maestri di ruolo in possesso dell'abilitazione per l'insegnamento nella scuola media: essi non godono di alcun trattamento particolare di favore. Invito pertanto il senatore Dinaro a recedere dal suo proposito di presentare un emendamento in tal senso.

D I N A R O . Aderisco alla richiesta del relatore.

Ho un'altra preoccupazione, già sottolineata anche dal senatore Papa. Il disegno di legge tace sulla commissione che dovrà procedere alla valutazione dei titoli, il cui elenco è rimandato opportunamente al regolamento; bisogna stabilire, a mio avviso, che il regolamento fisserà anche i criteri per la costituzione di questa commissione, prevedendo che essa sia formata analogamente a quella prevista per gli incarichi e le supplenze nelle scuole medie.

S P I G A R O L I , *relatore*. La formazione delle commissioni per gli incarichi e le supplenze nelle scuole medie è stata motivo di enormi difficoltà; alla luce dell'esperienza fatta tale aspetto della legge n. 282 più volte citata, anzi, andrà assolutamente riesaminato. Non è quindi proprio il caso di rifarsi a quell'esempio.

Ad ogni modo penso che se è stato ragionevole prevedere commissioni di una certa consistenza, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali nelle loro varie espressioni, per gli incarichi di insegnamento, mi sembra alquanto meno ragionevole prevederle per la formazione di graduatorie così modeste come sono quelle relative agli incarichi di presidenza.

D'altro canto ricordo che non ci siamo preoccupati di fissare le modalità di composizione delle commissioni incaricate di redigere le graduatorie della legge n. 603 del 1966 appunto per i suoi criteri di punteggio, molto chiari e semplici. Dobbiamo piuttosto preoccuparci della chiarezza e della semplicità del punteggio da attribuire.

D I N A R O . Non sono convinto, tuttavia non insisto.

P A P A . Le graduatorie saranno di due generi: quella di cui alla lettera *a*), e quella

di cui alla lettera *b*). Per la graduatoria di cui alla lettera *a*) si utilizza il punteggio conseguito nel concorso che ha conferito l'idoneità, ma per coloro che partecipano al concorso per essere inclusi nella graduatoria di cui alla lettera *b*) non esiste alcun punteggio di questo tipo. Ora, i requisiti richiesti sono anni di servizio, titoli culturali, pubblicazioni. A parte gli anni di servizio, chi valuterà gli altri requisiti?

S P I G A R O L I, *relatore*. Saranno valutati dal provveditore, sulla base dell'ordinanza.

P A P A. Solo dal provveditore? Evidentemente no. Allora occorre arrivare a una commissione che dovrebbe essere costituita secondo i criteri con cui si formano le commissioni per i concorsi a preside, completata, aggiungo io, con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Comunque, una commissione ci dev'essere. La valutazione dei titoli culturali e accademici non può essere lasciata alla sola sede amministrativa, al provveditore.

P R E S I D E N T E. Tra i titoli penso debbano essere compresi anche eventuali incarichi.

B L O I S E. Penso anch'io che in sede di regolamento si dovrà procedere alla previsione e alla formazione anche di questa commissione.

P A P A. Sarebbe opportuno farne un cenno nel disegno di legge.

S P I G A R O L I, *relatore*. Se si crede necessario, nel testo potrà essere inserito un disposto *ad hoc*, oppure si potrà approvare un ordine del giorno in tal senso. Ma forse è meglio specificarlo nel testo del provvedimento. Per esempio, alla fine dell'ultimo comma dell'articolo 2, potrebbero essere inserite le parole: « e fissa i criteri per la formazione della commissione incaricata della compilazione delle graduatorie ».

P E L L I C A N O'. Le rappresentanze sindacali non le volete proprio mettere?

B L O I S E. Onorevoli colleghi, vogliamo proprio la perfezione? Pensiamo che questo provvedimento è destinato a durare poco; dovremmo quasi augurarci che non entri nemmeno in vigore perchè noi intendiamo che esso sia al più presto superato dalla riforma organica della scuola secondaria.

R O M I T A, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Prima di passare alla votazione, occorre chiarire qualche altro punto che sembra oscuro. La dizione del punto *a*) del comma primo potrebbe, ad esempio, generare dubbi. L'inciso « relativamente agli istituti secondari di secondo grado » va riferito certo esclusivamente ai presidi titolari di scuola media, ma ciò non risulta forse con la necessaria chiarezza.

S P I G A R O L I, *relatore*. A me pare che l'interpretazione del comma non possa essere dubbia: mentre i professori possono aspirare all'incarico di preside nelle scuole secondarie sia inferiori che superiori, il preside di scuola media logicamente può aspirare solo a quella superiore, purchè ne abbia i titoli.

A R N O N E. Anche a mio avviso la dizione non è oscura, perchè il preside di scuola media non può che fare domanda per l'incarico nelle scuole secondarie superiori.

L I M O N I. Non dovrebbero sussistere dubbi; l'inciso fra virgole è un'anticipazione riferita esclusivamente alla categoria dei presidi alla quale è connessa la precedente congiunzione « e ».

R O M I T A, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo presenta comunque un emendamento al comma *a*) dell'articolo 2, tendente a sostituire le parole « professori e, relativamente agli istituti secondari di secondo grado, presidi titolari di scuola media » con le altre: « professori e presidi titolari di scuola media, questi ultimi limitatamente agli istituti secondari di secondo grado ».

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo.

(È approvato).

ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Nel secondo comma dell'articolo 3, testo della Commissione, relativo agli incarichi destinati a supplire vacanze verificatesi nel corso dell'anno, si parla di « iscritti nelle graduatorie di cui al precedente articolo 2 » e di precedenza da dare « secondo l'ordine di inclusione nelle stesse ». Non sarà opportuno precisare meglio che l'ordine in questione è quello indicato appunto nel primo comma dello stesso articolo 3, e cioè che dovrà essere data la precedenza agli iscritti nelle graduatorie di cui alla lettera a) dell'articolo 2?

DINARO. Questa è l'intenzione del legislatore: un chiarimento in tal senso forse potrebbe non essere superfluo.

SPIGAROLI, relatore. Vi è un evidente parallelismo fra le situazioni del primo e quelle del secondo comma dell'articolo 3: muta solo la causa della vacanza. Per non appesantire, la precisazione potrà essere introdotta in sede regolamentare, piuttosto che modificando il testo dell'articolo 2 ora in esame.

ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il primo comma dell'articolo 2 con l'emendamento già introdotto alla lettera a).

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma, su cui non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento proposto dal relatore, tendente ad aggiungere alla fine dell'ultimo comma le parole: « e fissa i criteri per la formazione della commissione incaricata della compilazione delle graduatorie ».

(È approvato).

Metto ai voti l'ultimo comma nel testo emendato.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo insieme, il quale, con gli emendamenti testè approvati e con alcune correzioni formali da introdurre nel primo comma, parte introduttiva, e nel secondo comma, risulta così formulato:

Art. 2.

Nelle suddette graduatorie vengono iscritti a domanda gli aspiranti residenti nella provincia o nelle provincie costituenti la regione, distribuiti nelle seguenti categorie:

a) professori e presidi titolari di scuola media, questi ultimi limitatamente agli istituti secondari di secondo grado, compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano;

b) professori di ruolo che abbiano i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di preside nelle scuole o negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano.

Gli aspiranti di cui alla lettera a) verranno inclusi nella graduatoria provinciale con punteggio pari al voto conseguito nel concorso a posti di preside e, nel caso di più di una partecipazione, con il punteggio più favorevole cui sarà aggiunta un'adeguata valutazione per ciascuna delle idoneità conseguite nei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano.

Con regolamento, da emanarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati, per la fissazione del punteggio complessivo, gli altri titoli valutabili degli aspiranti di cui alla suddetta lettera a), maturati dopo la partecipazione al concorso o all'ultimo concorso a posti di preside, nonchè la tabella di valutazione dei titoli stessi.

Il medesimo regolamento determina i titoli valutabili degli aspiranti di cui alla lettera b), nonchè la tabella di valutazione dei titoli stessi e fissa i criteri per la formazione della commissione incaricata della compilazione delle graduatorie.

(È approvato).

Art. 3.

Nell'ambito di ciascuna graduatoria provinciale di merito non si dà luogo a nomine di aspiranti di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 2, se prima non sia stata esaurita la graduatoria degli aspiranti di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo.

Qualora la vacanza si verifichi nel corso dell'anno scolastico, l'incarico è conferito a un docente scelto tra quelli in servizio nella scuola interessata dando la precedenza agli iscritti nelle graduatorie di cui al precedente articolo 2 e secondo l'ordine di inclusione nelle stesse.

In ogni caso non si dà luogo a conferimento di incarico di presidenza ad aspiranti che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano stati riabilitati.

(È approvato).

Art. 4.

È abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

(È approvato).

Per una maggiore precisione terminologica, propongo infine che il titolo del disegno di legge venga modificato nel modo seguente: « Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti di istruzione dell'ordine secondario ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Indennità da corrispondere al personale non insegnante degli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica durante il periodo degli esami di maturità e di licenza della scuola media » (1122)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Indennità da corrispondere al personale non insegnante degli istituti e scuole d'istru-

zione secondaria ed artistica durante il periodo degli esami di maturità e di licenza della scuola media ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

A partire dal 1° giugno 1969, al personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, presente in servizio negli istituti e scuole medesime durante il periodo degli esami di Stato di maturità e di licenza della scuola media, ferma restando la corresponsione delle indennità previste dalle vigenti disposizioni per ogni alunno iscritto agli esami, è dovuto, dal giorno precedente l'inizio delle prove a quello seguente la chiusura della sessione, un compenso giornaliero nella misura che segue:

1) ai segretari ed ai censori di disciplina di lire 1.000 per gli esami di Stato di maturità e di lire 800 per l'esame di licenza della scuola media;

2) agli applicati di segreteria, agli aiutanti tecnici, ai magazzinieri ed ai bidelli capi di lire 600 per tutti gli esami indicati nel n. 1);

3) ai bidelli ed agli appartenenti ai ruoli della carriera ausiliaria del personale di cucina, degli accudienti ai convitti e guardarobiere, di cui alla tabella H annessa alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, di lire 550 per tutti gli esami indicati nel n. 1).

I predetti compensi faranno carico al bilancio dello Stato anche per il personale fornito dagli Enti locali.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le disponibilità dei capitoli 1766, 1845, 2011 e 2086 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso e per gli esercizi successivi.

SPIGAROLI, relatore. Il disegno di legge viene giustamente a colmare una lacuna lasciata dai precedenti provvedimenti concernenti il trattamento economico del

personale non insegnante in relazione agli esami di licenza.

Come si ricorderà, con il provvedimento di riforma dell'esame di maturità e di licenza nelle scuole secondarie fu aumentato il compenso per i presidenti e i membri delle commissioni esaminatrici. In quella circostanza, non furono considerati i presidenti e i membri delle commissioni esaminatrici degli esami di licenza della scuola media.

Con recentissimo provvedimento è stata aumentata l'indennità anche a tali categorie. In quella occasione fu però lamentato ancora che fosse stato trascurato il personale non insegnante, il quale nei periodi di esame di licenza è tenuto a svolgere un lavoro effettivamente più impegnativo di quello normale. Il disegno di legge in esame viene, appunto, a colmare questa lacuna: è l'ultima tessera del mosaico con cui vengono aumentati i compensi del personale in ordine ai vari esami riformati di recente.

Per quanto riguarda l'aspetto quantitativo dei compensi, il disegno di legge stabilisce queste misure giornaliere: ai segretari ed ai censori di disciplina (perchè il provvedimento riguarda anche i convitti nazionali) lire 1.000 per l'esame di Stato di maturità e 800 per l'esame di licenza della scuola media; agli applicati di segreteria, agli aiutanti tecnici, ai magazzinieri ed ai bidelli capi lire 600 per i due tipi di esame indicati in precedenza; ai bidelli e agli appartenenti ai ruoli della carriera ausiliaria del personale di cucina, degli accudienti ai convitti e guardarobiere, di cui alla tabella H annessa alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, lire 550 per i due tipi di esame.

Si tratta di un modesto compenso per un lavoro straordinario compiuto in relazione ai ricordati esami di Stato e di licenza. Tuttavia è un qualche cosa che può soddisfare, almeno in parte, le aspirazioni della categoria. Perciò invito la Commissione ad approvare il disegno di legge in esame.

L I M O N I . Non può essere, questa, l'ultima tessera del mosaico, perchè dopo aver fissato nuove indennità d'esame per i presidenti e i membri delle commissioni e dopo questo compenso straordinario (sarebbe me-

glio definirlo così) per il personale di segreteria e subalterno in generale, resta ancora una categoria interessata ai tipi di esame ricordati, categoria che è stata invece dimenticata: quella degli ispettori.

D I N A R O . Gli ispettori usufruiscono già di un'indennità straordinaria forfettaria, percepita anche da coloro che lavorano al Ministero e non svolgono alcuna attività particolare.

L I M O N I . Se vogliamo che questi ispettori vadano in giro a non fare il loro dovere non resta che lasciare le misure delle indennità come sono attualmente. Perchè con quello che percepiscono non possono assolutamente mantenersi fuori sede se non incidendo profondamente sugli emolumenti normali. Perciò, per le loro ispezioni sono costretti ad accettare l'ospitalità dei colleghi (ma così non sono più liberi nell'esercizio delle loro funzioni) oppure ad addebitare un numero di giornate maggiore di quello effettivo. Se vogliamo che siano indipendenti nel giudizio, dobbiamo assicurare loro indipendenza economica. Non credo che questa materia possa essere affrontata col disegno di legge in esame, tuttavia ho ritenuto opportuno sollevare il problema.

D I N A R O . Si tratta di un problema più generale, perchè vale anche per gli ispettori amministrativi, i quali pure, durante gli esami, si portano fuori sede. È un discorso, quindi, che semmai va allargato per non creare delle sperequazioni settoriali.

P R E S I D E N T E . Il senatore Limoni ha voluto spezzare una lancia in favore degli ispettori, però lui stesso ha precisato che non ritiene proponibile il problema in sede di esame di questo disegno di legge.

R O M A N O . A integrazione della relazione, vorrei conoscere dal relatore quali sono le indennità previste per i presidenti e i membri delle commissioni d'esame, in modo da poter stabilire un raffronto con le indennità che oggi fissiamo per il personale subalterno.

S P I G A R O L I , *relatore*. Per quanto riguarda gli esami di maturità, è prevista per i membri delle commissioni esterne una indennità forfettaria di 150.000 lire; di 100.000 per i membri delle commissioni interne. Non ricordo con precisione quella dei presidenti, ma se non erro è di 200.000 lire. Per quel che concerne gli esami di licenza media, abbiamo approvato recentemente il disegno di legge che stabilisce un compenso giornaliero di lire 5.000 per il presidente, che è sempre esterno, e di lire 1.300 per i membri. Mi sembra, quindi, che i compensi previsti dal provvedimento in esame si armonizzino con quelli da me ricordati.

R O M A N O . Veramente noi non ravvisiamo una giusta proporzione tra il compenso previsto per i presidenti e i membri delle commissioni e quello per il personale subalterno. Già lo facemmo rilevare allorché approvammo i provvedimenti precedenti. Ci sembra ora che questa sproporzione aumenti. In effetti tra le 5.000 lire giornaliere al presidente, che gode pure di una indennità di trasferta se proviene da località particolarmente distante, e le 550 per un bidello non mi pare ci sia quella giusta proporzione alla quale faceva cenno il senatore Spigaroli. Riteniamo quindi che le indennità del disegno di legge in esame debbano essere per lo meno raddoppiate.

S P I G A R O L I , *relatore*. Allora bisognerebbe modificare anche quelle per i professori delle scuole medie.

R O M A N O . Lo dicemmo già all'epoca in cui fu varata quella legge. Comunque, noi ci asterremo oggi dal votare questo disegno di legge perchè riteniamo che i compensi da esso fissati siano troppo bassi e irrisori.

L I M O N I . Non capisco per quale motivo ad un segretario che verbalizza una licenza di maturità vadano 1.000 lire e ad un segretario che verbalizza una licenza di scuola media vadano soltanto 800 lire. È una differenza che si potrebbe spiegare soltanto se ci fosse una prestazione qualitativamente diversa, come può esservi a livello di presidente di commissione, non certo a livello di segretario.

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È invece senz'altro diverso verbalizzare un esame di maturità e un esame di licenza media.

B L O I S E . Siamo d'accordo sulla approvazione del disegno di legge, però vorremmo rivolgere alcune raccomandazioni al Governo. Anzitutto occorrerebbe, per l'avvenire, evitare suddivisioni fra il personale, perchè porre in una categoria i segretari e i censori di disciplina di scuola media, in un'altra gli applicati di segreteria, gli aiutanti tecnici, i magazzinieri ed i bidelli capi, ed in un'altra ancora i bidelli, gli appartenenti ai ruoli della carriera ausiliaria del personale di cucina, gli accudienti ai convitti e le guardarobiere è come voler stabilire fra i subalterni una artificiosa distinzione di classi.

Vorremmo, poi, che si cercasse di rivedere il rapporto che intercorre tra il compenso per i presidenti e i membri delle commissioni di esame.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Passiamo alla votazione.

Avverto che un emendamento, puramente formale, è stato proposto dalla Commissione finanze e tesoro, sempre relativo all'ultimo comma. Si propone di inserire, dopo le parole: « esercizio finanziario in corso », le seguenti altre: « e dei corrispondenti capitoli negli ». Accogliendo e completando, proporrei di sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970 si provvede con le disponibilità dei capitoli 1766, 1845, 2011 e 2086 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo e, per i successivi esercizi, con le disponibilità dei corrispondenti capitoli dei relativi stati di previsione dello stesso Ministero ».

S P I G A R O L I , *relatore*. D'accordo.

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A nome del Governo, a mia volta vorrei proporre, all'ultimo com-

ma, un emendamento aggiuntivo suggerito da un'indagine dalla quale è emerso che i capitoli sui cui graveranno gli oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento in discussione hanno disponibilità sufficienti nel loro complesso, ma potrebbero risultare singolarmente insufficienti. All'ultimo comma il Governo propone quindi di aggiungere il seguente comma:

« Per l'esercizio finanziario 1970 gli stanziamenti dei suddetti capitoli potranno essere modificati, con compensazione, mediante decreti del Ministro del tesoro ».

P R E S I D E N T E . Metto anzitutto ai voti i primi due commi dell'articolo unico, per cui non sono stati presentati emendamenti.

(Sono approvati).

Metto poi ai voti l'emendamento sostitutivo del terzo comma, accolto dal relatore e dal Governo, e del quale do nuovamente lettura:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970 si provvede con le disponibilità dei capitoli 1766, 1845, 2011 e 2086 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo, e per i successivi esercizi con le disponibilità dei corrispondenti capitoli dei relativi stati di previsione dello stesso Ministero ».

(È approvato).

Metto ai voti quindi l'emendamento proposto dal Governo, tendente ad inserire dopo l'ultimo, il seguente comma aggiuntivo:

« Per l'anno finanziario 1970 gli stanziamenti dei suddetti capitoli potranno essere modificati, con compensazione, mediante decreti del Ministro del tesoro ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge che, nel testo modificato con gli emendamenti testè approvati e con alcune correzioni formali, risulta così formulato:

Articolo unico

A partire dal 1° giugno 1969, al personale non insegnante degli istituti e scuole di

istruzione secondaria ed artistica, presente in servizio negli istituti e scuole medesime durante il periodo degli esami di Stato di maturità e di licenza della scuola media, ferma restando la corresponsione delle indennità previste dalle vigenti disposizioni per ogni alunno iscritto agli esami, è dovuto, dal giorno precedente l'inizio delle prove a quello seguente la chiusura della sessione, un compenso giornaliero nella misura che segue:

1) ai segretari ed ai censori di disciplina, lire 1.000 per gli esami di Stato di maturità, e lire 800 per l'esame di licenza della scuola media;

2) agli applicati di segreteria, agli aiutanti tecnici, ai magazzinieri ed ai bidelli capi, lire 600 per tutti gli esami indicati nel n. 1);

3) ai bidelli ed agli appartenenti ai ruoli della carriera ausiliaria del personale di cucina, degli accudienti ai convitti e guardarobiere, di cui alla tabella H annessa alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, lire 550 per tutti gli esami indicati nel n. 1).

I predetti compensi faranno carico al bilancio dello Stato anche per il personale fornito dagli Enti locali.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970 si provvede con le disponibilità dei capitoli 1766, 1845, 2011 e 2086 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo, e per i successivi esercizi con le disponibilità dei corrispondenti capitoli dei relativi stati di previsione dello stesso Ministero.

Per l'anno finanziario 1970 gli stanziamenti dei suddetti capitoli potranno essere modificati, con compensazione, mediante decreti del Ministro del tesoro.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,55.